

ACCORDO REGIONE TOSCANA

di cui al co. 1, Art. 53 del D.L. n° 78/2010

L'anno 2011 il giorno 15 del mese di luglio presso L'Istituto Carmelitane di S. Teresa in Firenze, Via B. Rucellai 5 si sono riuniti:

- 1) l'AGIDAE, Regionale della Toscana nella persona di VAI M. Annunciata
- 2) la FPCGIL della Regione Toscana nella persona del Segretario regionale AMERINI Denise
- 3) la FISASCAT CISL della Regione Toscana nella persona del Segretario regionale
~~DIPAOLO Carlo~~ HAGLIONE ANTONIO
- 2) la UIL TuCSUIL della Regione Toscana nella persona del Segretario regionale BAIO Pietro

Premesso

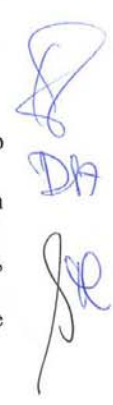
che le Istituzioni socio-sanitarie-educative-assistenziali aderenti ad AGIDAE della Regione...(o della Prov. Aut.) applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 22/11/2010 tra l'Agidae Nazionale e le OO.SS. sopra nominate,

Rilevato

che l'art. 53 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 dispone che per l'anno 2011 (da gennaio a dicembre) le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n° 3/E del 14 febbraio 2011;

Ritengono

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno Istituzioni socio-sanitarie-educative-assistenziali aderenti all'Agidae al fine di garantire un ottimale livello di assistenza a ospiti e utenti in maniera continuativa e sempre più efficace, sussista la necessità di incentivare gli istituti contrattuali, ancorché previsti nel CCNL, che



comportino un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta ai pazienti ospiti e utenti;

Convengono

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo di imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

1. lavoro supplementare (art. 22 – B)
2. clausole elastiche e flessibili del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato (Art. 22 – C)
3. lavoro straordinario (Art. 44) sia per la quota ordinaria che per la maggiorazione;
4. lavoro festivo e notturno ordinario (Art. 45, 46)
5. presenza notturna (Art. 47)
6. indennità di disponibilità (Art. 48) e reperibilità (Art. 49)
7. indennità per attività di soggiorno fuori sede (Art. 76)
8. premi di merito (art. 78).
9. premio variabile derivante da contrattazione di II livello, di cui all'art. 7 CCNL, oppure EGR (art. 71)
10. ogni altro premio variabile concordato nel II livello di contrattazione.

Letto, concordato e sottoscritto

AGIDAE 

F.P. CGIL Regionale 

FISASCAT CISL Regionale 

UIL TucsUIL Regionale 